



*Ambasciata d'Italia
Teheran*

Teheran, 30 novembre 2017

Prot. n. **1932**

Alla Societa' VFS GCC L.L.C.

Wafi Mall, 3rd floor, Umm Hurair 2

Dubai, UAE

email: salvatorei@vfsglobal.com

Oggetto: Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attivita' connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia (bando di gara prot. n. 1441 del 5.9.2017). Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016; pubblicazione sul profilo web dell'Ambasciata, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

Avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto,

PREMESSO

- - che in data 5 settembre 2017, è stata indetta la gara secondo il sistema della procedura aperta, volta alla conclusione di un contratto di prestazione di servizi in regime di esternalizzazione relativo allo svolgimento di attivita' connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per un periodo di quattro anni;
- - che nel bando di gara era stato fissato il termine per la presentazione delle offerte al 16 ottobre 2017 alle ore 12.30, successivamente prorogato di un mese al 16 novembre 2017 alle ore 12.30;
- - che il giorno 15 novembre e successivamente la mattina del 16 novembre 2017 si sono presentati senza appuntamento presso la Cancelleria diplomatica tre

rappresentanti dell'intestato operatore economico per rappresentare all'ufficio amministrativo di questa Ambasciata asserite difficoltà nel prestare la cauzione provvisoria del 2% del valore stimato dell'esternalizzazione e la garanzia fideiussoria di esecuzione pari al 10% del valore dell'esternalizzazione, a causa delle sanzioni finanziarie internazionali che colpiscono l'Iran, e chiedendo altresì all'ufficio amministrativo di accettare la cauzione provvisoria di 60.000 Euro in contanti; che i funzionari dell'ufficio amministrativo si rifiutavano di accettare la cauzione in contanti a causa del noto limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e invitavano l'intestato operatore economico ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nel bando e alle precisazioni pubblicate nel sito web dell'Ambasciata (sezione FAQ), inclusa la possibilità di presentare come cauzione un assegno circolare oppure di effettuare un bonifico sul conto in Euro dell'Ambasciata presso la banca Tejarat di Teheran;

- - che la mattina del 16 novembre 2017 i rappresentanti dell'intestato operatore economico effettuavano un bonifico di Euro 60.000 sul conto dell'Ambasciata presso la banca Tejarat a titolo di cauzione provvisoria del 2%;
- - che nel bando di gara è stata disposta la convocazione della seduta pubblica di gara per il giorno 19 novembre alle ore 12.30, ai fini dell'apertura delle buste "A" e "B" contenenti la documentazione amministrativa e tecnica presentata dagli operatori economici;
- - che nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 19 novembre 2017 sono state aperte le buste A e B presentate dall'intestato operatore economico, ai fini della successiva valutazione da parte della Commissione giudicatrice; e che alla suddetta seduta pubblica ha preso parte anche il Sig. Salvatore IANNIELLO per conto dell'intestato operatore economico;
- - che con lettera datata 15 novembre 2017 - indirizzata dal Sig. Salvatore Ianniello a questa Ambasciata e contenuta nella busta A ("documentazione amministrativa, referenze bancarie e fideiussione" ai sensi del punto 7 del disciplinare di gara) - l'intestato operatore economico chiedeva a questa Ambasciata di attivare il cd. "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016 "al fine di completare e ricevere il documento bancario contenente la garanzia provvisoria e l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, la cui emissione è in corso", motivando tale richiesta "a causa dei noti motivi collegati all'embargo USA sulle transazioni finanziarie ed in virtù della fattiva impossibilità riscontrata da parte del circuito bancario internazionale europeo, russo e cinese di emettere garanzie bancarie nella forma indicata dalla legge italiana e in particolare alla luce del rifiuto dei sopracitati circuiti bancari di emettere una garanzia bancaria a favore dell'Ambasciata d'Italia in Iran";
- - che nella stessa lettera il Sig. Ianniello asseriva che la società VFS in data 15 novembre 2017 "aveva predisposto il deposito bancario per il trasferimento di due somme a copertura del 2% e 10% come indicato nel bando di gara" e che "[...] tuttavia codesta Ambasciata ha rifiutato indicando alla propria banca di non accettare il deposito bancario dalla nostra società";

EVIDENZIATO

- quanto riscontrato a mezzo del verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 23 novembre 2017, nel corso della quale la Commissione stessa ha:

1. esaminato la documentazione amministrativa contenuta nella busta "A";
2. rilevato che l'intestato operatore economico non ha presentato la seguente documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, essenziale ai fini della partecipazione alla gara:

- garanzia ex art. 93 comma 8 del d. lgs. n. 50/2016, di cui al punto III.2 del bando di gara, che recita: *"l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario"*.

3. conclusivamente ritenuto che sussistano i presupposti legittimanti l'esclusione dalla procedura di gara, disponendo la trasmissione del verbale della seduta di gara al sottoscritto RUP ai fini dell'avvio della procedura di esclusione dell'intestata società partecipante;

RITENUTO

- condivisibile quanto espresso dalla Commissione giudicatrice nel suddetto verbale di gara in ordine alla proposta di esclusione dalla gara della società in indirizzo a causa della mancanza dell'impegno del fideiussore;
- che tutti gli operatori economici disponevano di un congruo lasso di tempo, superiore a due mesi, per reperire le garanzie per la partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 93 sopracitato, e che altre società partecipanti hanno poi validamente presentato nella busta "A" sia la cauzione provvisoria del 2% del valore stimato dell'esternalizzazione che la garanzia fideiussoria di esecuzione pari al 10% del valore dell'esternalizzazione;
- che l'intestato operatore economico è già da tempo presente in Medio Oriente e in particolare in Iran nel mercato dell'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti, collaborando fra l'altro con numerose Ambasciate di Paesi UE a Teheran, e che pertanto dovrebbe avere rapporti collaudati con gli istituti bancari locali e dell'area del Golfo;
- che l'intestato operatore economico era quindi nella condizione di poter ottemperare a quanto previsto all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 in merito alle garanzie;
- che pertanto non si riscontra in alcun modo la *"fattiva impossibilità [...]* di emettere garanzie bancarie" citata dal Sig. Ianniello nella sua lettera;

R. I.

- - che i funzionari dell'Ambasciata in data 15 e 16 novembre hanno personalmente fornito ai rappresentanti dell'intestato operatore economico tutte le indicazioni utili a prestare le garanzie previste dalla normativa entro la scadenza delle ore 12.30 del 16 novembre 2017, peraltro già esplicitate nel bando di gara e chiarite attraverso le precisazioni pubblicate nel sito web dell'Ambasciata (sezione FAQ); e che, in particolare, i suddetti funzionari prendevano contatto con il direttore della banca di riferimento dell'Ambasciata (Tejarat, filiale di Jomhuri, Teheran), preannunciando a quest'ultimo l'arrivo di rappresentanti della ditta VFS per l'effettuazione di un versamento in Euro sul conto dell'Ambasciata, in modo da agevolare il più possibile tali operazioni bancarie.

EVIDENZIATO

- - che l'elemento che caratterizza e legittima l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83, co. 9, ultimo periodo d.lgs. 50/2016, è la mancanza documentale relativa all'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, la quale costituisce una irregolarità non sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio previsto dallo stesso art. 83, co. 9;
- - che in presenza di una previsione chiara - contenuta nel bando di gara e nel d.lgs. 50/2016 - e dell'inosservanza di questa da parte dell'intestato operatore economico, l'invito alla integrazione attraverso il cd. "soccorso istruttorio" costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini per mezzo della sanatoria.

VISTI

- - l'art. 83, co. 9, d. lgs. 50/2016;
- - l'art. 93, d. lgs. 50/2016;
- - l'art. 76, comma 5, lettera b) del d. lgs. 50/2016;
- - l'art. 29, comma 1, secondo periodo;
- - l'art. 204 del d. lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato con la presente, a conclusione del procedimento di esclusione

SI DISPONE

la definitiva esclusione del concorrente operatore economico VFS GCC L.L.C. in indirizzo dalla procedura di gara in oggetto specificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9, del d. lgs. 50/2016, e dell'art. 76, commi 3 e 5 lettera b) del d. lgs. 50/2016, per mancanza delle garanzie per la partecipazione alla gara quale elemento essenziale non sanabile.



Si invia il presente provvedimento di esclusione per la pubblicazione sul sito dell'Ambasciata, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del d. lgs. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio da parte della società in indirizzo a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il R.U.P.

Dott. Roberto Taraddei

